



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi CIRILLO	Presidente
dr.ssa	Maria Luisa ROMANO	Consigliere
dr.	Rocco LOTITO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9302 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti di Trinchitella Francesco Antonio, economo cassiere del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali presso la Giunta della Regione Basilicata, per il conto giudiziale n. 23188 relativo all'esercizio finanziario 2021.

Vista la relazione n. 220/2025, depositata in data 30/12/2025 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 16/06/2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, l'agente contabile e il Pubblico Ministero nella persona del dr. Giulio Stolfi, che concludeva come da verbale di udienza.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento n. 220/2025, depositata in data 30/12/2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del

giudizio avente ad oggetto il conto epigrafato, reso dal convenuto Trinchitella Francesco Antonio in qualità di economo cassiere del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali presso la Giunta della Regione Basilicata.

Il Magistrato istruttore, nell'esporre l'andamento dell'istruttoria e i contenuti delle risposte fornite, dopo aver sommariamente indicato la disciplina, dettata per l'accreditamento dell'anticipazione e per la tipologia di spese consentite dal Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale (approvato con delibera del Consiglio regionale n. 75 dell'11 maggio 1976 e successivamente modificato con delibere del Consiglio Regionale nn. 241 dell'8 dicembre 1981 e 1081 del 9 marzo 1999 e, in ultimo, con delibera del Consiglio Regionale n. 177 del 10 ottobre 2006) e dalla circolare prot. n. 60723/2008 precisava:

- che il prospetto del conto, sottoscritto digitalmente dall'agente, non è conforme al Modello 23 ex D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, ma appare procedibile, possedendo i requisiti minimi di forma-sostanza;
- che la determina dirigenziale di parifica della Direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie – Ufficio Ragioneria Generale e fiscalità regionale n°12BB.2022/D.00342 del 28/3/2022 è da considerarsi sottoscritta, atteso che la firma del dirigente che la ha assunta è stata apposta in calce alla lettera di trasmissione, peraltro inoltrata con pec istituzionale.

Premesso quanto sopra, nella relazione si evidenziava che, dalla documentazione agli atti, la gestione della cassa economale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali risultava essere stata effettuata dal dipendente Angelo Laviano dal 01.01.2021 al 30.06.2021 e che, a seguito della sottoscrizione di formale atto di passaggio di consegne, dal 01.07.2021 al

31.12.2021 tale gestione era stata effettuata da Trinchitella Francesco Antonio; si rilevava come, in tal caso, ciascuno dei due contabili avrebbe dovuto rendere il conto della propria gestione per i mesi di propria competenza e quindi il conto reso dall'odierno convenuto per l'intera gestione doveva ritenersi improcedibile.

2. Con decreto presidenziale del 14/01/2026 – comunicato (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo notificato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza del 16/06/2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. Con atto depositato il 26/05/2026 l'odierno convenuto:

- precisava che, in considerazione anche delle *«... eccezionali modalità di lavoro agile di gran parte del personale all'epoca dei fatti e della pressione documentale derivante dal contesto emergenziale COVID-19...»*, si era determinata una mera svista da parte dell'esponente *«... consistente nella mancata indicazione sul conto di che trattasi del nome dell'agente contabile che lo ha compilato e della relativa sottoscrizione»*;

- evidenziava che tale *«...mera dimenticanza non inficia la veridicità del contenuto dell'atto, data l'esatta corrispondenza delle risultanze del conto alle operazioni contabili del periodo di riferimento come risulta dalla documentazione agli atti d'Ufficio e dalla Determinazione Dirigenziale di parifica n. 342 del 28/3/2022...»*.

Il convenuto chiedeva, conseguentemente, *«...di poter regolarizzare il conto giudiziale contestato mediante la riproposizione:*

- *del conto contenente l'indicazione dell'agente contabile che lo ha compilato e della relativa sottoscrizione (Francesco Antonio Trinchitella) relativamente al periodo 01/07/2021 – 31/12/2021, unitamente a tutta la*

documentazione comprovante le risultanze del predetto conto e, precisamente:

a) rendiconto anno 2021

b) Libro cassa dal 01/07/2021 al 31/12/2021

c) Libro cassa per capitoli dal 01/07/2021 al 31/12/2021

- della copia della Determinazione n. 342 del 28/3/2022 di parifica del Conto n. 23188»,

e, in definitiva, «...*il riesame dell'istruttoria e la dichiarazione di procedibilità del conto giudiziale n.23188*».

4. All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione previa acquisizione del consenso delle parti, l'agente contabile, interpellato dal Presidente, dichiarava di non aver nulla da aggiungere rispetto a quanto precedentemente illustrato nella memoria depositata; il P.M. concordava con le richieste del Magistrato Relatore esplicitate in Relazione. Quindi il giudizio passava in decisione.

5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunciata, in linea generale, non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la sottoscrizione dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di

assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

Nella fattispecie si osserva che, come condivisibilmente osservato dal Magistrato istruttore, pur non essendo conforme al Modello 23 ex D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, il conto possiede i requisiti minimi di forma-sostanza e quindi il giudizio deve ritenersi procedibile sotto tale profilo.

Nemmeno può ritenersi integrata l'ipotesi di improcedibilità costituita dalla mancanza della parificazione, e ciò in considerazione del fatto che il Dirigente, pur non avendo sottoscritto la determina dirigenziale di parifica, ha apposto la propria firma in calce alla lettera di trasmissione, peraltro inoltrata con pec istituzionale.

Si ritiene, invece, che il giudizio sia comunque improcedibile sotto diverso profilo, in quanto, pur in presenza di un formale atto di passaggio di consegne, l'odierno convenuto non si è limitato a presentare il conto per il semestre di propria gestione (dal 01.07.2021 al 31.12.2021), ma anche per la rimanente parte dell'esercizio nella quale la gestione è stata effettuata da Trinchitella Francesco Antonio, laddove – non sussistendo una ipotesi di confusione di gestione (art. 182 r.d. 927/1924) – occorre la presentazione di due conti separati, ognuno sottoscritto dal rispettivo agente contabile (art. 612 comma 2 r.d. ult. cit.).

Nel prendere atto di quanto dichiarato dal convenuto nell'atto del 26/05/2026, si osserva che la sua intenzione di ripresentare il conto correttamente compilato

per il periodo di sua gestione risulta influente ai fini del presente giudizio, atteso l'inadempimento dell'obbligo di corretta resa del conto all'odierno esame. Conseguentemente, dato che i separati conti per le due frazioni dell'esercizio 2021 riconducibili ai suindicati agenti contabili devono ancora essere presentati, va disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, per l'introduzione del giudizio per resa del conto ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c.: ferma restando (nelle more) la possibilità per i contabili di un'autonoma redazione di conti *ex novo*, aventi forma e contenuto corretti (che dovranno essere parificati ed approvati dall'amministrazione prima della trasmissione a questa Sezione).

6. Attesa la mancanza di pronuncia nel merito, e considerato l'atteggiamento collaborativo dell'agente contabile, può procedersi alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio di conto iscritto al n. 9302, relativo al conto giudiziale n. 23188, nei sensi di cui in parte motiva;
- dispone rimettersi gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2026.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 7 luglio 2026

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE